



34645-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Ersilia Calvanese

Gaetano De Amicis

Alessandra Bassi

Maria Sabina Vigna

Sent. n. sez. 880

UP - 26/10/2020

R.G.N. 40810/2019

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti dal

1. Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova
nonché dalle parti civili

2. (omissis) , nato a (omissis)

3. (omissis) , nato a (omissis)

nel procedimento a carico di

1. (omissis) , nata a (omissis)

2. (omissis) , nata a (omissis)

3. (omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza del 11/03/2019 del ^{1^o} Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento denunciato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'imputata (omissis) e la declaratoria di inammissibilità del ricorso con riferimento all'imputata (omissis) ;

udite le parti civili, avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis) e avv. (omissis) , che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;

udito il difensore, avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis) , in difesa della imputata (omissis) , che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, che aveva condannato (omissis) (omissis), (omissis) e (omissis) alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili in favore delle parti civili (omissis) e (omissis) per il reato di cui all'art. 372 cod. pen., assolveva le suddette imputate perché il fatto non sussiste.

Le imputate (omissis) e (omissis), secondo quanto loro contestato, in data 17 maggio 2011, avrebbero deposto il falso, su istigazione di (omissis) i, nella causa civile intentata dalla stessa, figlia di (omissis) , nei confronti di (omissis) (omissis) e (omissis) , in merito alla consegna a questi ultimi da parte della (omissis) di una somma di danaro e di un assegno, alla quale sarebbero state presenti entrambe le prime due donne.

La Corte di appello assolveva le imputate in quanto non era configurabile il reato: la deposizione di (omissis) era stata contraddittoria quanto alla sua partecipazione all'incontro in cui sarebbe avuta la consegna e comunque neppure considerata dal giudice civile; in ogni caso, anche relativamente alla posizione di (omissis) , era emerso dall'istruttoria dibattimentale che la causa civile in cui erano state rese le deposizioni si era conclusa per difetto di giurisdizione con riferimento alla pretesa nei confronti di (omissis) e di rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva nei confronti di (omissis).

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova e le parti civili (omissis) e (omissis) , denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Ricorso del Procuratore generale.

2.1.1. Violazione dell'art. 372 cod. pen.

La sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la falsità delle deposizioni delle imputate in quanto il giudizio civile si è arrestato ad una fase antecedente al merito.

Tale soluzione è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la falsa testimonianza è integrata indipendentemente dalla capacità delle dichiarazioni di influenzare l'esito del giudizio.

2.2. Ricorso delle parti civili.

2.2.1. Violazione di legge.

Le parti civili, con atti separati ma con argomenti tra loro sovrapponibili, denunciano che la Corte di appello non ha applicato il principio di diritto più volte affermato in sede di legittimità, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che il fatto oggetto della deposizione sia pertinente alla causa e suscettibile di portare pur in astratto un contributo alla decisione, elementi da valutare con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato è consumato, ossia "ex ante" e non "ex post" (Sez. 6, n. 4299 del 10/01/2013, Buffadini, Rv. 254433).

Nel caso in esame, era sufficiente che la deposizione testimoniale fosse pertinente e rilevante, essendo tra l'altro ancora *sub iudice* la questione della definizione del giudizio (attualmente in grado di appello).

E ciò sia per la imputata (omissis), ma anche per l'imputata (omissis), essendo irrilevante la contraddittorietà della sua deposizione.

3. La difesa di (omissis) ha depositato il 6 marzo 2020 in Cancelleria una memoria ex art. 121 cod. proc. pen., sostenendo la inammissibilità dei ricorsi proposti, risultando del tutto corretta la decisione della Corte di appello.

4. Analoghe conclusioni è pervenuta la difesa di (omissis) con nota depositata il 28 agosto 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero agli effetti penali è inammissibile.

E' stato infatti condivisibilmente affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste" e volto ad ottenere l'annullamento per prescrizione maturata successivamente, atteso che il mezzo di impugnazione deve perseguire un risultato non solo teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (per tutte, Sez. 4, n. 16029 del 28/02/2019, Briguglio, Rv. 275651, in motivazione la Corte ha precisato, altresì, che è irrilevante l'eventuale proposizione del ricorso anche ad opera della parte civile, trattandosi di impugnazioni proposte ad effetti diversi).

Nella specie, il ricorso del pubblico ministero mira all'annullamento della sentenza di assoluzione per un reato già prescritto (posto che i reati di falsa testimonianza sono stati consumati il 17 maggio 2011).

2. Devono invece ritenersi fondati i ricorsi proposti dalle parti civili.

La Corte di appello non ha fatto invero buon governo dei principi di diritto che qualificano la fattispecie delittuosa in esame come reato di pericolo, ritenendo sufficiente che la falsa deposizione risulti astrattamente idonea ad alterare o comunque ad influenzarne la formazione del convincimento del giudice (tra tante, Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, dep. 2012, De Gennaro, Rv. 252629), ovvero che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice (*ex multis*, Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Mevoli, Rv. 258507).

2.1. Ebbene, la Corte di appello, pur dando atto delle contraddizioni nella deposizione resa dalla imputata (omissis), che potevano essere proprio espressione del mendacio, ha ritenuto dirimente che il giudice non le avesse in concreto utilizzate.

2.2. Censurabili sono anche le ragioni della assoluzione della imputata (omissis) - che sembrano essere state estese anche per l'altra imputata - ovvero che il processo civile nel quale erano state rese "le deposizioni" si era concluso con una pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La Corte di appello ha ritenuto non configurabile il reato di falsa testimonianza sul rilievo che le deposizioni erano *inutiliter date* in quanto difettava in relazione alla domanda della attrice (omissis) la giurisdizione del giudice italiano.

Anche in tal caso la Corte di appello ha adottato un parametro di valutazione della sussistenza del reato che si è discostato dai principi sopra ricordati, considerato viepiù che il giudice civile, non solo aveva deciso di ammettere ed assumere le prove testimoniali - così dimostrando plasticamente come quelle deposizioni avessero i connotati di pertinenza e rilevanza, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità - ma le aveva anche utilizzate ai fini del processo civile.

Significativa è la circostanza, risultante dalla sentenza di primo grado, che, dopo le deposizioni rese dalle imputate, fu assunta dal giudice civile il 12 dicembre 2012 un'ordinanza *ex art. 186-ter* cod. proc. civ., dichiarata provvisoriamente esecutiva, con la quale fu ingiunto al (omissis) di pagare alla (omissis) la somma di 18.000 euro (somma che (omissis) aveva poi effettivamente pagato).

Fu solo, con l'esame della domanda nel merito, che il giudice civile pervenne con sentenza depositata il 14 gennaio 2015 alla decisione di revocare la suddetta ordinanza e dichiarare il difetto di giurisdizione per quanto riguardava la pretesa del (omissis) .

Questi rilievi sono estensibili anche alla assoluzione della imputata (omissis) per la falsità relativa alla posizione della parte civile (omissis), per identità della *ratio dedicendi*.

2.3. Quanto precede dimostra che le false deposizioni erano idonee ad alterare o comunque ad influenzare la formazione del convincimento del giudice.

3. Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà, ai soli fini della responsabilità civile, procedere a nuovo giudizio, attenendosi ai suesposti rilievi e ai principi di diritto sopra affermati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.

Accoglie il ricorso delle parti civili, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 03/04/2020.

Il Consigliere estensore
Ersilia Calvanese

Il Presidente
Angelo Costanzo

